

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Michele Delli Paoli ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2019 R.G. promossa da:

MUTUATARIA (omissis), (omissis)

(omissis) rappresentati e difesi dagli Avv. (omissis) in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;

-PARTE ATTRICE-

contro:

BANCA 1, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

E contro

BANCA 2, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) in forza di procura speciale allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 14.4.2021;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per l'attore: "Con la presente memoria la scrivente difesa si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa comprese le memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma depositate, precisa le seguenti conclusioni: 1. Accertare e dichiarare la fondatezza dell'atto di citazione notificato, in fatto ed in diritto; 2. Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione del tasso di interesse nel contratto di mutuo per cui è causa e l'indeterminatezza delle condizioni, e per l'effetto rielaborare l'ammortamento dello stesso; 3. Accertare e dichiarare che la Banca ha applicato in corso di rapporto interessi superiori a quelli eventualmente pattuiti e per l'effetto rielaborare i rapporti di dare ed avere tra le parti; 4. Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è affetto da usura e per l'effetto rielaborare i rapporti di dare ed avere tra le parti applicando l'art. 1815 c.c. e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione di tutto quanto indebitamente riscosso; 5. Accertati i reali rapporti di dare ed avere tra le parti e quantificato il credito vantato dagli attori nei confronti della Banca convenuta e della intervenitrice, condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli ratei illegittimamente versati; 6. Il tutto oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 II comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione e fino all'effettivo soddisfo, considerando in tale ipotesi anche il risarcimento del danno per comportamento anticoncorrenziale o da atto illecito legato alle vicende dell'Euribor dedotte in giudizio; 7. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed Iva nelle aliquote di legge. Impugna e contesta le avverse conclusioni perché infondate in fatto ed in diritto".

Per l'intervenuto: "Piaccia al Tribunale Ill.mo NEL MERITO In via preliminare e assorbente Dichiarare nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi Nel merito In subordine, solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della superiore eccezione preliminare da cui non si recede IN VIA PRINCIPALE -Rigettarsi le domande attore tutte perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate Con riserva di meglio argomentare e produrre nei termini di legge. Il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Muscente che si dichiara procuratore antistatario".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 18.12.2019 la causa veniva assunta a riserva; con Ordinanza del 4.1.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.;

all'udienza del 20.10.2020 veniva licenziata CTU contabile; all'udienza del 21.1.2021 veniva prestato giuramento da parte del CTU; con ordinanza del 25.1.2021 veniva formulato il quesito peritale; in data 27.4.2021 veniva depositato l'elaborato peritale; con Ordinanza del 16.7.2021 veniva disposta la chiamata a chiarimenti del CTU; all'udienza del 28.10.2021 la causa veniva assunta a riserva; con

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza del 29.10.2021, ritenuta la causa per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni; con variazione tabellare del 21.9.2022 il presente fascicolo veniva assegnato allo scrivente; il 21.3.2023 la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

PREMESSO CHE

Parte attrice ritualmente allegava: -di aver stipulato, in data 22.1.2004, con la **CASSA OMISSIS**, contratto di mutuo fondiario a tasso variabile ai sensi dell'art. 38 D.lgs 385/1993 per l'importo lordo mutuato di € 90.000,00 da estinguersi in 15 anni; -che la **CASSA OMISSIS** con atto di fusione mediante incorporazione con efficacia a partire dal 25 novembre 2006, è stata incorporata nella **BANCA INCORPORANTE**; - che con atto di fusione mediante incorporazione con efficacia dal 21 novembre 2016, la Banca Regionale Europea si è fusa mediante incorporazione nella **BANCA 1**; -che detto contratto di mutuo sarebbe palesemente usurario per avere, la banca mutuante, applicato interessi corrispettivi usurari al tempo della sottoscrizione del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.; -segnatamente che a far data dal luglio del 2007 la banca avrebbe applicato interessi usurari (tanto si legge testualmente a pag. dell'atto di citazione: "È la stessa Banca, con la comunicazione del 10.8.2017, cui è allegato l'intero ammortamento del mutuo (cfr. doc. 3) ad affermare, e quindi confessare, di aver riscosso interessi a tassi superiori alla soglia usura fissata nel 6,255%, avendo riscosso interessi ai seguenti tassi: 1. Luglio 2007, 6,292%; 2. Agosto 2007, 6,354%; 3. Settembre 2007, 6,437%; 4. Ottobre 2007, 6,811%; 5. Novembre 2007, 6,802%; 6. dicembre 2007, 6,554%; 7. Gennaio 2008, 6,751%; 8. Febbraio 2008, 6,847%; 9. Marzo 2008, 6,456%; 10. Aprile 2008, 6,443%; 11. Maggio 2008, 6,770%; 12. Giugno 2008, 6,903%; 13. Luglio 2008, 6,990%; 14. Agosto 2008, 7,198%; 15. Settembre 2008, 7,220% 16. Ottobre 2008, 7,233%; 17. Novembre 2008, 7,349%; 18. Dicembre 2008, 7,033%. È quindi del tutto evidente che la Banca per almeno 18 mesi ha riconosciuto, perché lo ha confessato con la predetta lettera, di aver applicato interessi corrispettivi superiori alla soglia usura"); - che anche la clausola penale di estinzione anticipata andrebbe considerata ai fini del calcolo volto ad accertare l'effettivo superamento del tasso soglia di usura; -l'usurarietà, altresì, degli interessi moratori; -che la convenuta, nel contratto di mutuo fondiario, avrebbe comunicato un costo complessivo del credito (ISC-T.A.E.G.) inferiore a quello concretamente applicato, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.; -la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi in quanto parametrati al tasso Euribor, un parametro meramente potestativo, indeterminato e frutto di un cartello interbancario. Parte convenuta allegava: -la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi; -l'infondatezza dell'allegazione attorea concernete l'usurarietà degli interessi corrispettivi al momento della loro pattuizione; -l'infondatezza della doglianza avversaria avente ad oggetto la clausola penale da estinzione anticipata del mutuo non essendo, quest'ultimo, stato estinto anticipatamente e non avendo, l'odierna parte attrice, corrisposto nulla a tale titolo; -l'infondatezza dell'allegazione attorea concernete l'usurarietà degli interessi moratori dal momento che alcun interesse di mora sarebbe, nel caso de quo, mai stato concretamente applicato; -l'assoluta genericità delle doglianze avversarie in merito alla pretesa violazione dell'art. 117 TUB; -l'infondatezza della pretesa illegittimità del parametro Euribor, considerata la mancata prova dell'adesione della CASSA OMISSIS all'intesa anticoncorrenziale.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.La domanda attorea si è rivelata infondata e non meritevole di accoglimento; la presente causa deve essere risolta applicando correttamente i criteri che presidono il riparto dell'onere della prova nel caso de quo;

2.(eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione: infondatezza)

-ritenuto che l'eccezione di nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda (sollevata dalla parte convenuta) ricorra nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;

-ritenuto che ciò non possa dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. al riguardo ex multis Cass. sent. del 29/01/2015 n. 1681 per cui: "La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa);

-ritenuto che, nel caso de quo, dall'esame complessivo dell'atto di citazione sia possibile individuare con sufficiente precisione l'oggetto del contendere (segnatamente, che sia stata proposta domanda per la rideterminazione del contenuto delle obbligazioni restitutorie nascenti dal contratto di mutuo per cui è causa, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali censurate e della conseguente applicazione dell'art. 1815, II comma c.c., con condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate in adempimento delle clausole colpite da nullità) nonché le specifiche doglianze sollevate dall'attore in merito alle plurime prospettate patologie di determinate clausole del contratto di mutuo fondiario, rispetto alle quali la parte convenuta ha preso specifica e puntuale posizione nella comparsa di costituzione e risposta;

-ritenuto, pertanto, che tale doglianza preliminare debba essere rigettata;

3.(la prospettata usurarietà degli interessi corrispettivi relativamente al contratto di mutuo stipulato nell'anno 2004: infondatezza)

-osservato che secondo l'attore, la convenuta, per alcune mensilità, avrebbe applicato al mutuatario tassi superiori alla soglia di usura vigente al momento della stipula e che tale circostanza integrerebbe gli estremi di una vera e propria usura originaria; in particolare, quanto al mutuo fondiario stipulato in data 22.1.2004, a fronte della pattuizione di un tasso di interesse corrispettivo del 4,212 % l'attore ha prospettato il superamento del tasso soglia di usura (fissato nel 6,25% al tempo della sottoscrizione del contratto) dal luglio 2007 al dicembre 2008;

-ritenuto che, secondo lo stesso attore, nel caso di specie, l'interesse pattuito inizialmente non fosse in contrasto con il tasso soglia del tempo della conclusione del contratto, tuttavia in corso di svolgimento del rapporto, per alcune mensilità, la misura assunta dal tasso, per effetto della variazione dell'indice di riferimento, abbia superato il limite di legge anzidetto, configurando comunque un'ipotesi di usura originaria;

-ritenuto non condivisibile tale assunto in quanto rispetto ai mutui a tasso variabile nei quali la prestazione, a carico del prenditore del credito, è determinabile, poiché connessa ad un parametro esterno/indice finanziario, se è ovvio che occorre confrontare l'interesse iniziale con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, deve invece ritenersi che non sia legittimo confrontare, con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, anche la misura dell'interesse che verrà a determinarsi lungo la durata del rapporto proprio quale effetto diretto e meccanico della variazione del parametro di riferimento;

-ritenuto che il momento in relazione al quale deve essere verificata l'usurarietà dell'interesse e l'eventuale superamento del tasso soglia sia soltanto quello della pattuizione/stipulazione;

-ritenuto che a tali conclusioni induca, anzitutto, la struttura negoziale della fattispecie, il cui momento perfezionativo è innegabilmente quello della pattuizione usuraria (il mutuo come contratto reale non può che perfezionarsi in conseguenza di un accordo delle parti al quale si accompagna o segua la traditio della somma mutuata);

-osservato che l'eventuale superamento sopravvenuto della soglia di usura vada inquadrato tra le mere sopravvenienze che incidono sulla convenienza del contratto, alterando il solo equilibrio economico tra le prestazioni, interesse certamente tutelato dall'ordinamento ma non già in via generale, ma esclusivamente con rimedi specifici (quali la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta);

-ritenuto che (a dispetto della prospettazione attorea) la rilevanza dell'usura sopravvenuta, sia per i contratti anteriori che successivi alla L. 108/1996, si tradurrebbe nell'introduzione di un rimedio generale diretto ad evitare un eccessivo squilibrio tra le prestazioni, che, però, in potenziale contrasto con l'art. 3 Cost., sarebbe a beneficio di una sola parte (il prenditore della somma) il quale verrebbe in questo modo tutelato dalla discesa dei tassi, mentre l'intermediario continuerebbe a subire il rischio del loro innalzamento con un'evidente rottura della simmetria della distribuzione del rischio programmata e consapevolmente accettata dalle parti al tempo della stipulazione;

-ritenuto che per addivenire a tale conclusione non si appalesano dirimenti soltanto i principi di cui alla sentenza n. 24675 del 2017 delle Sezioni Unite - disciplinanti la fattispecie di contratto originariamente non usurario, che lo diventi nel corso della sua durata a causa della variazione al ribasso del limite trimestrale di legge - quanto piuttosto l'argomento secondo cui l'art. 1815, co. 2 c.c., una volta chiarito che si applica alla sola usura originaria, sanziona, per la sua misura, la prestazione determinata, mentre non sanziona, per la sua misura, la prestazione che si presenti come determinabile in funzione di un indice esterno; diversamente opinando, ovvero ritenendo che si debba confrontare con il limite dell'interesse di legge del tempo della conclusione del contratto, anche la misura futura che verrà a determinarsi lungo la durata del rapporto proprio quale effetto automatico della variazione del parametro di riferimento, verrebbe del tutto meno quella componente del contratto volontariamente aleatoria, conferita proprio dall'indicizzazione del tasso, che caratterizza il mutuo variabile e che risponde ad un interesse meritevole di tutela sul piano oggettivo ed ascrivibile ad entrambe le parti, e consistente nella rispettiva aspettativa di avvantaggiarsi di una fluttuazione al rialzo o al ribasso del parametro esterno di riferimento;

-ritenuto che l'usura, quale illecito anche penalmente rilevante, ex art. 644 c.p., implichi la sussistenza anche di una componente soggettiva che non può essere rinvenuta in capo alla banca in un caso in cui il superamento della soglia vigente al momento della conclusione sia sopravvenuto in corso dello svolgimento del rapporto in ragione della fluttuazione al rialzo dell'indice di riferimento;

-ritenuta, per tutti i motivi esposti, l'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi proposta da parte attrice destituita di fondamento;

4.(la rinuncia dell'attore alla prospettata usurarietà della penale di estinzione anticipata)

-ritenuta destituita di fondamento la pretesa usurarietà della penale di estinzione anticipata del credito (esplicitamente rinunciata dalla parte attrice a pag. 22 della comparsa conclusionale datata 8.5.2023) alla luce di quanto statuito da Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n. 8109 per cui: **“La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento”;**

5.(la rinuncia alla prospettata usurarietà degli interessi moratori)

-ritenuta destituita di fondamento la prospettata usurarietà degli interessi di mora pattuiti (doglianza rinunciata dalla parte attrice a pag. della 22 comparsa conclusionale) in quanto, nel caso di specie, trattasi di doglianza inammissibile per carenza di interesse ad agire; come allegato dallo stesso attore nel proprio atto di citazione, è pacifico che avendo l'attore regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali di restituzione, non si sia mai concretizzato un inadempimento idoneo a giustificare l'applicazione di interessi moratori, circostanza questa che fa venir meno qualsiasi interesse concreto dell'attore all'accertamento della loro usurarietà;

detto altrimenti, in tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere il debitore adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi (cfr. Cass. n. 1818/2021 e Cass. n. 4597/2023);

6.(TAEG/ISC)

-quanto alla doglianza attorea (formulata in modo generico a pag. 19 dell'atto di citazione) secondo cui la convenuta, nel contratto di mutuo per cui è causa, avrebbe comunicato un costo complessivo del credito – ISC/T.A.E.G. - inferiore a quello concretamente applicato, con conseguente violazione dell'art.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

117 T.U.B., si osserva preliminarmente come la stessa sia stata formulata dall'attrice in modo incompiuto, senza indicare in modo dettagliato in quali errori sarebbe concretamente incorsa la parte convenuta (determinandosi sul punto un totale difetto di allegazione);

-ritenuto che a proposito della (prospettata) errata indicazione del TAEG si osserva che, come già chiarito da costante giurisprudenza l'indicatore Sintetico Del Costo non ha alcun valore di "regola di validità" del contratto, poiché esso costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide affatto sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale; ritenuto, pertanto, che l'erronea indicazione dell'ISC non possa condurre alla nullità del contratto o di una sua clausola;

-considerato il quadro normativo di riferimento sancito dagli artt. 116 e 117 TUB, che prevedono per le Banche l'obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela; lo stesso art. 116, comma 3, TUB demanda poi al CICR il compito di individuare più precisamente il perimetro degli obblighi informativi in capo agli istituti di credito; il CICR, con delibera del 4 marzo 2003, ha poi demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali la Banche devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo (il c.d. "ISC"), nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le modalità con cui l'ISC debba essere calcolato; la Banca d'Italia, a completamento della normativa sopra menzionata, ha provveduto a disciplinare l'ISC nell'ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011); secondo il citato provvedimento, i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare tanto nel foglio illustrativo quanto nel documento di sintesi l'ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il TAEG; ciò chiarito, deve precisarsi che il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina sopra indicata), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente; esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN ("tasso annuo nominale", che esprime solo la misura "nominale" annua degli interessi applicati al prestito, ma non gli altri costi), indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d'Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca; la Banca, dunque, calcola il TAEG sulla base delle previsioni contrattuali e lo comunica al cliente: il TAEG, pertanto, non è tanto un patto fra cliente e banca ma un'informazione che la Banca dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito, essendo quindi la funzione del TAEG quella di informare il cliente degli effettivi costi di un finanziamento su base annua al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato; in effetti, va detto che il TAEG nasce su ispirazione comunitaria, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali; la funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale" rilevante ex art. 117, 8° comma, TUB, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia "può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli." Per gli stessi motivi sopra indicati, neppure possono essere applicati l'art. 117 TUB, 4° comma, l'art. 117 TUB, 6° comma, e l'art. 117 TUB, 7° comma, non essendo il TAEG/ISC un tasso di interesse o una condizione contrattuale "praticata", ma una mera informazione contrattuale; dunque, vertendosi in materia di omissione informativa (o errata informazione) non può essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola (con conseguente sostituzione automatica con una clausola legale quale è l'art. 117, 7° comma, TUB), ma eventualmente quella della responsabilità precontrattuale (con conseguente possibilità di chiedere il risarcimento del danno), come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, n. 3914/2018; Tribunale Sulmona sez. I, 14/04/2022, n.94 secondo cui: "La difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole; conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 co. 6 TUB e non comporta alcuna nullità” nonché Tribunale Monza sez. I, 24/12/2020, n.1812 secondo cui: “Il T.A.E.G. ha finalità prettamente informativa e non è oggetto di autonoma pattuizione, né rientra nella nozione di tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4). Ne consegue che la sua eventuale errata indicazione non incide sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto) ma può al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, nonostante il carattere imperativo dei precetti violati” nonché Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n. 2108 secondo cui: “L'errata indicazione del TAEG non comporta l'invalidità del contratto e non rientra tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell'art. 117 T.U.B..

Infatti, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto. Pertanto, non rientra tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto di mutuo ma deve essere ugualmente comunicato al cliente in un'ottica di trasparenza finanziaria” nonché di recente Corte appello Venezia sez. I, 01/06/2022, n.1369 secondo cui: “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento. L'erronea indicazione del TAEG/ISC non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB” nonché Tribunale Ancona sez. II, 16/06/2022, n.773 per cui: “L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), nei contratti bancari, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993”;

-anche volendo ipotizzare, per mera completezza di ragionamento, che l'indicazione dell'ISC/TAEG fosse errata, ciò non causerebbe la nullità del contratto, trattandosi di mero indicatore sintetico del costo complessivo; la sua errata indicazione, qualora fosse provata e quantitativamente apprezzabile, consentirebbe al più l'esercizio dell'azione risarcitoria, sempre che fosse dimostrato dal mutuatario il pregiudizio patrimoniale conseguente alla violazione del principio di trasparenza da parte della banca; 7. (la prospettata indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo applicato)

-osservato che il comma 7 dell' 117 TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”;

-ritenuto, pertanto, che la violazione dell'art. 117 TUB – e l'applicazione del relativo comma 7 – sussista solo nel caso in cui il tasso di interesse non sia

stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenti un costo sostanzialmente indeterminato;

-ritenuto che all'esito della CTU licenziata in corso di causa sia invece emersa la determinatezza dei tassi corrispettivi; sul punto sarà sufficiente richiamare quanto precisato dal CTU sentito a chiarimenti in proposito all'udienza del 28.10.2021 secondo il quale: “i tassi indicati nel contratto sono risultati determinati e che sono state rilevate nel conteggio difformità tra tasso effettivo e tasso convenzionale di importo non rilevante per un ammontare complessivo pari ad euro 365,01 come indicati in perizia, dovuti probabilmente a errori di arrotondamenti e che pertanto tale minimo scostamento è stato considerato irrilevante ai fini della determinatezza dei tassi”;

-ritenuto (a dispetto delle allegazioni dell'attore) che nel contratto per cui è causa non facesse affatto difetto l'indicazione del tasso di interesse;

-ritenuta pertanto non condivisibile la conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB (invocata da parte attrice) in quanto al più potrebbe, la convenuta, essere condannata alla restituzione di quanto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

indebitamente ricevuto per effetto dell'applicazione del maggior tasso applicato (detto altrimenti, la banca ha nel contratto determinato un tasso di interesse, ma poi in corso di rapporto ne ha applicato un altro, leggermente superiore e pertanto dovrebbe essere condannata alla ripetizione di quanto pagato in eccesso da parte del mutuatario);

-osservato, però, che invece l'attore, lamentando la violazione dell'art. 117 TUB, domandi l'applicazione di un tasso di interesse differente da quello concretamente determinato/pattuito e corrispondente al tasso nominale minimo BOT (di cui alla lettera "a" della citata disposizione);

-ritenuto che tale richiesta non possa essere accolta e che, pertanto, tale doglianza si sia rivelata destituita di fondamento;

8.(la prospettata nullità del tasso Euribor: infondatezza)

-ritenuto che l'Euribor sia un tasso di riferimento, nient'affatto indeterminato ma calcolato periodicamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee; esso viene determinato dalla European Banking Federation come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme banche con il maggiore volume d'affari nell'area Eur (cfr. sul punto tra le tante Corte appello Perugia sez. I, 16/09/2021, n.525 per cui: "La determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284 comma 3° c.c. (che espressamente prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto), sia dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale sancisce che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Tale requisito formale può essere soddisfatto anche 'per relationem', purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato oppure determinato attraverso il richiamo a criteri 'prestabiliti' e/o elementi estrinseci oggettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della Banca contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario Euribor, posto che tale parametro non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca");

-ritenuto, pertanto, che l'Euribor non sia un tasso indeterminato e fissato potestativamente dalle Banche, ma costituisca un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee;

-ritenute non condivisibili le doglianze mosse al riguardo dall'attore in quanto il tasso di interesse così calcolato è in ogni momento determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro non arbitrario di riferimento certo, come ammesso da costante giurisprudenza che ha ritenuto che "la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem,"(ex multis, Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass., n. 4490/2002), atteso che l'oggetto del contratto può dirsi determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al documento (Cass. 8335/1987) ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del rapporto. Né d'altronde la determinatezza della clausola è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione (Cass. 3968/2014). E per vero "i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile" (cit. Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202, ma tra le più recenti: Corte appello sez. I - Torino, 25/08/2022, n. 937 ; Corte d'Appello L'Aquila, n. 551/2022; Corte d'Appello Palermo, sez. III, 02 marzo 2023; Corte d'Appello Perugia, n. 525/2021; Corte d'Appello Venezia, n. 2051/2021);

-considerata non condivisibile la prospettata illegittimità del tasso Euribor perché frutto di una illecita intesa restrittiva della concorrenza (cartello) intercorsa tra banche ed accertata dalla Commissione Europea, quale Autorità antitrust dell'Unione Europea, con la decisione del 4 dicembre 2013, di tal ché la clausola contrattuale che rinvia al tasso Euribor ai fini della determinazione del saggio degli interessi del mutuo sarebbe nulla per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990;

-osservato che l'arco di tempo a cui si riferisce l'accertamento dell'Autorità antitrust europea sia compreso tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008 e che, ai fini del presente giudizio, non vi sia prova che l'accordo anticoncorrenziale per la manipolazione dell'Euribor fosse già in atto al momento della stipula del contratto di mutuo per cui è causa, avvenuta in data 22.1.2004;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

-considerata Corte d'Appello di Torino Sez. I, Sent., 03/02/2022 per cui: “la nullità dell'accordo interbancario "a monte" non si estende ai contratti stipulati "a valle" dello stesso, ove non si provi che la singola banca mutuante ha partecipato all'accordo antitrust e di esso si è giovata nella stipula dello specifico contratto di finanziamento oggetto di causa, con pregiudizio della sua controparte contrattuale”;

-ritenuto che nel caso di specie l'attore (che era gravato dall'onere della prova in tal senso) non ha provato la partecipazione di CASSA OMISSIS all'accordo antitrust e la diretta influenza dello stesso nella stipula del contratto di mutuo per cui è causa; ne deriva il rigetto della doglianza in quanto rimasta del tutto sfornita di prova;

9.(Spese di lite)

-le spese di lite seguono la soccombenza totale di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del DM 147/2022, attestandosi sui parametri medi dello scaglione di valore di riferimento per € 5.077,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge; spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione o deduzione respinta;

-RIGETTA integralmente la domanda attorea e, per l'effetto,

-CONDANNA (omissis) al pagamento in favore di BANCA 2 delle spese di lite per € 5.077,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. (omissis), dichiaratosi antistatario;

-spese di CTU come liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.

Così deciso in Alessandria

10.08.2023

Il Giudice
Dr. Michele Delli Paoli